

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2022 - MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 "INDENNITÀ PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000". AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2023.

**Articolo 1
(Finalità della misura)**

La misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000, designate, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, atti a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico. Tali vincoli infatti possono comportare per l'impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di "svantaggio" rispetto alle imprese al di fuori di tali aree. Queste condizioni di svantaggio per le imprese agricole che operano nei siti Natura 2000, dovute al rispetto dei vincoli previsti dai piani di gestione, si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese poste al di fuori dei siti, che non devono rispondere alle stesse regole.

Ai fini del presente bando è presa in considerazione la sottomisura 12.1 "Indennità per le zone agricole Natura 2000".

Il sostegno previsto dalla sottomisura 12.1 è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE. La sottomisura 12.1 si articola in 3 divieti previsti dai diversi Piani di gestione delle aree Natura 2000 e precisamente:

- a. Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli mediante pratiche di miglioramento (trasemina), se non con germoplasma raccolto in situ;
- b. Divieto di spingere le colture entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive;
- c. Divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto di 5 metri nel caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei e di 20 metri nel caso di habitat acquatici;

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici facenti parte della SAU, ricadenti nel territorio regionale designate in applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e ss.mm.ii. "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo

imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Ai fini del presente bando per SAU si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate. Sono esclusi i boschi e le superfici che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Ai fini del presente bando per SOI si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

5. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equidi di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

6. Impegni di base da rispettare (baseline)

I beneficiari devono garantire il rispetto, sull'intera superficie aziendale, della condizionalità oltreché dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una serie di norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali (Criteri di Gestione Obbligatorie – CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (BCAA), che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere ai pagamenti diretti di cui al Reg. 1307/2013 e ad alcuni pagamenti dello sviluppo rurale di cui al Reg. 1305/2013. L'inosservanza di tali norme comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio.

Mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Riguarda ogni attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie,

senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari
Attività minima

Il criterio si applica a tutte le superfici agricole mantenute naturalmente (es. prati e pascoli permanenti) e consiste nell'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio l'anno o garantire un pascolamento di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0.05 UBA per ettaro all'anno di pascolo permanente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità si rimanda alla seguente normativa di riferimento:

- D.M. prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente *“Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* le cui norme continuano ad applicarsi in ambito condizionalità, fino al termine della corrente programmazione 2014-2022
- D.M. MASAF prot. n. 0147385 del 09/03/2023 concernente *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”*;
- normativa regionale: DGR n. 585/2020 e s.m.i

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime si rimanda al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 e alle disposizioni dettate dall'OP Agea.

7. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 12 del PSR 2014/2022.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rimanda al paragrafo 5 “*Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale*” della circolare Agea - Istruzioni operative n. 11 del 08 febbraio 2022 prot. n. ORPUM 0009654 del 08.02.2022 e ss.mm.ii..

8. Fascicolo di domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall’Organismo Pagatore Agea.

9. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Condizioni generali di ammissibilità)

1. Condizioni di ammissibilità

Per l’individuazione delle superfici eleggibili all’aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall’Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell’assunzione dell’impegno e, di norma, di durata tale da coprire l’intero periodo vincolativo (un anno).

L’esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all’assunzione degli impegni previsti dei singoli interventi dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all’avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata. I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d’uso previsto dall’art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell’art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l’effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni

di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Fermo restando la validità del fascicolo quale strumento contenente tutta la documentazione probante la consistenza aziendale dell'impresa agricola, è data facoltà al responsabile del procedimento richiedere al beneficiario ogni documentazione che possa essere ritenuta utile ai fini del buon esito istruttorio della domanda di sostegno e/o di pagamento.

Qualora il beneficiario non provveda alla presentazione della documentazione richiesta nei termini indicati, la domanda sarà considerata inammissibile e il beneficiario decade dai benefici richiesti.

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo;
- Possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- Essere in possesso di un'azienda con una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno), pena la decadenza della domanda stessa, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene le aziende zootecniche, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi.

2. Uso oggettivo

La circolare Agea prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate, che godono delle seguenti caratteristiche:

- ricadono su superfici contigue all'isola aziendale;
- hanno un'occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie contigua;
- sono nel limite del 2% (e al massimo 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni;

possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "**uso oggettivo**".

Dichiarando l'uso oggettivo, l'agricoltore è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione, ma i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere

generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 n. 2588, recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del PSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative il soggetto che sottoscrive la domanda deve dimostrare:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico il soggetto che sottoscrive la domanda deve dimostrare di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Per tutte le domande presentate e per qualsiasi dei tre interventi sia richiesto il premio è obbligatoria la registrazione degli spandimenti dei fertilizzanti ed il loro acquisto nell'apposito registro informatizzato regionale GIAS SQNPI disponibile al seguente indirizzo web: <https://sqnpi.regione.umbria.it/> Nel caso in cui la Ditta non abbia effettuato trattamenti e/o concimazioni, va comunque resa apposita dichiarazione di non spandimento per l'anno di riferimento.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi previsti dai piani di gestione dei diversi siti Natura 2000 è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal **15 maggio 2023** e devono essere rispettati per un anno (14 maggio 2024), salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014,

qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cessione di azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno (impegno annuale), il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nel mantenimento degli impegni, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando le particelle oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale della SOI trasferita collegata alla specifica domanda del cedente.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni. Qualora non si verifichi il subentro nel mantenimento dell'impegno, ovvero il beneficiario e/o il subentrante non mantengano gli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno eventualmente percepito proporzionalmente alla superficie oggetto di infrazione.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo fino al 75% dell'aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013), salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

Articolo 5

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 12.1 non si prevedono criteri di selezione, tuttavia in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato ai singoli beneficiari sarà pari ad una percentuale di quanto spettante. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per il singolo intervento e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno dell'intervento stesso ritenute ammissibili.

Articolo 6 **(Modalità di presentazione delle domande)**

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **15 maggio 2023**, salvo eventuali proroghe dettate dalla normativa comunitaria, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento. Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023. La trasmissione oltre tale data potrà essere valutata positivamente solo se compatibile con le tempistiche istruttorie;

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa tipologia di intervento della misura 12.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il "fascicolo domanda" deve contenere la domanda debitamente sottoscritta e i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarati in domanda.

Resta inteso che la mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti, comporta l'inammissibilità della domanda telematica con conseguente recupero delle somme già eventualmente erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di anticipazione.

Articolo 7 **(Istruttoria delle domande)**

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità

mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Viceversa, qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie conseguenti ad "errori palesi" sanabili mediante specifica procedura presente nel portale SIAN (correttiva), la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

Nel successivo paragrafo 3 sono definite le specifiche inerenti le possibili fattispecie di errore palese e le modalità di applicazione.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità che consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.
- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- All'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- Alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3. Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti l'intervento oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. Problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. Conto corrente errato;
3. Errori di "rovescino" nei numeri;
4. Data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. Informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. Supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. Utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. Informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. Particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali";
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali";
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese";

e con altre disposizioni che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla

possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 12.1 del PSR dell'Umbria 2014/2022, si fa riferimento a quanto sarà disposto dalla normativa regionale, (D.G.R. n. 1088/2022 s.m.i), applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Procedimento domanda di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate".

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" della Giunta regionale, P.O.P. "Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti

dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii. in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 11 (Disposizioni)

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 12 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1,lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche . Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2022 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo rurale ed Agricoltura sostenibile All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 13 (Beneficiari)

Possono accedere ai benefici della sottomisura 12.1. gli imprenditori agricoli singoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, i Comuni e loro associazioni, le proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le comunanze agrarie o simili.

Articolo 14 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 12.1 del PSR Umbria 2014/2022, annualità 2023, trovano copertura finanziaria nella dotazione complessiva della misura e/o potranno essere individuate nelle economie provenienti da bandi emanati negli anni precedenti.

Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 15 (Compatibilità di impegni e di misure - Reg. UE n. 808/2014, art.11-)

Per compatibilità di impegni e/o di misure si intende la possibilità di adottare su una medesima superficie gli obblighi della sottomisura 12.1 con gli impegni/obblighi a valere su diverse Misure/sottomisure/interventi del PSR 2014/2022. Pertanto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento (art. 30 del Reg. 1306/2013), i pagamenti relativi alla sottomisura 12.1 non sono compatibili con quelli previsti dalle altre sottomisura/tipologie di intervento della Misura 12, nonché con quelli della sottomisura 10.1, dalla misura 11 e 13.

Sono invece compatibili gli aiuti connessi ai diversi divieti previsti dalla sottomisura 12.1.

**Articolo 16
(Area di intervento)**

La tipologia di intervento - 12.1.1 opera nelle zone Natura 2000 e in particolare:

- a. In relazione all'obbligo che consiste nel divieto assoluto di trasformazione dei pascoli mediante pratiche di miglioramento (trasemine), se non con germoplasma raccolto in situ, nei siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220014, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025 e IT5220026;
- b. In relazione all'obbligo che impone il divieto di spingere le colture entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive, nei siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210055, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220014, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025 e IT5220026;
- c. In relazione all'obbligo che impone il divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto: di 5 metri nel caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, di 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali, nei siti: IT5210054, IT5210061, IT5220001, IT5220002, IT5220003, IT5220004, IT5220005, IT5220006, IT5220007, IT5220008, IT5220011, IT5220012, IT5220019, IT5220020, IT5220022, IT5220023, IT5220024 e IT5220027.

La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadenti nei siti di cui sopra, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

**Articolo 17
(Intensità dell'aiuto)**

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità, erogata annualmente, è corrisposta per ettaro di SAU, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli imposti, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Per l'annualità 2023 il livello dell'aiuto, €/Ettaro, è così articolato:

OBBLIGHI	€/ha/anno per i primi cinque anni
a) Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli	€ 90,00
b) Divieto di spingere le colture di seminativi entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive (*) (*) È compensata solo la superficie interessata dal divieto	€ 325,00
c) Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci per una fascia di rispetto di: - 5 metri nel caso di habitat forestali (*) - 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei (*) - 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali (*) (*) È compensata solo la superficie interessata dal divieto	- seminativi € 290,00 - colture arboree € 500,00

Articolo 18 (Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pcecchini@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (14 maggio 2024).

I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura12>;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Articolo 19 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art. 14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Articolo 20 Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda alle istruzioni operative AGEA n. 18 del 3 marzo 2023 prot. n. ORPUM 0015603 del 03.03.2023 e relativi allegati, riguardante *“Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014 2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali”*;